

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 38 DEL 26/02/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 26/02/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 38 del 26/02/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria/Affari generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 2 (Urbanistica) -

Dalla Residenza Comunale, li 04/03/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA RG. N. 121/2013 NOTIFICATO IN DATA 21.02.2013 (PROT. N. 2202). RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei, del mese di febbraio, alle ore 09:30 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	G
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Sanchi è assente giustificata.

L'Assessore Galvani è presente dalle ore 08:30

L'Assessore Signorini entra alle ore 09:00.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:40.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 43 (proponente: Cecchini) predisposta in data 24/02/2014 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 24/02/2014 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 25/02/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 43

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 DEL 24/02/2014

RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA RG. N. 121/2013
NOTIFICATO IN DATA 21.02.2013 (PROT. N. 2202). RESISTENZA IN
GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA -
BOLOGNA R.G. N. 121/2013 NOTIFICATO IN DATA 21.01.2013
(PROT. N. 2202). RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna -
notificato al Comune di Cattolica dalla società OMISSIS in data
21.01.2013 (prot. n. 2202), per l'annullamento: <<della
comunicazione Prot. n. 30361 del 21/11/2012, ricevuta in data
19/11/2012, del settore Urbanistica – Edilizia Privata – Sportello
Unico dell'Edilizia nella parte in cui subordina il rilascio del Permesso
di Costruire al pagamento degli Oneri di urbanizzazione primaria e di
Oneri di urbanizzazione secondaria e nella parte in cui quantifica “-
Oneri di urbanizzazione primaria Euro 8.379,82” e “Oneri di
urbanizzazione secondaria Euro 11.946,97”, nonché di ogni altro atto
presupposto, conseguente e/o connesso ancorchè non cognito; per
l'accertamento e declaratoria: della non debenza di oneri di
urbanizzazione in riferimento all'intervento di cui alla richiesta di
Permesso di costruire Prot. n. 20578 del 31/07/2012; in subordine:
per l'accertamento e declaratoria della minor somma dovuta a titolo
di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in riferimento
all'intervento di cui alla richiesta di Permesso di costruire Prot. n.
20578 del 31/07/2012, con accertamento e declaratoria della
compensazione fra detta somma e gli oneri precedentemente

corrisposti; in ulteriore subordine, in caso di mancata compensazione con quanto precedentemente corrisposto: per l'accertamento e declaratoria della minor somma dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in riferimento all'intervento di cui alla richiesta di Permesso di costruire Prot. n. 20578 del 31/07/2012.>>;

Visti i motivi del suddetto ricorso: <<1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, falso supposto di fatto e/o di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta. 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e s.m. E degli artt. 26 e 28 della Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 31 del 25/11/2002 e s.m. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione di Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 849 del 4/3/1998 e delle relative Tabelle di "Parametrazione degli oneri di urbanizzazione". Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 dell'Allegato 1 "Definizioni" alle norme RUE. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e diritto, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. 3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e s.m. E degli artt. 26 e 28 della Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 31 del 25/11/2002 e s.m. Sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e diritto, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. 4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 28 della L.r. n. 31/2002 e s.m. sotto ulteriore profilo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. dell'Allegato "Definizioni degli interventi edilizi" alla L.r. n. 31/2002, lett. f) e g). Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione di Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 849 del 4/3/1998 e delle relative Tabelle di "Parametrazione degli oneri di urbanizzazione". Eccesso di potere per falso supposto di fatto e diritto, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. 5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 136 del RUE. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e diritto, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. 6) In subordine: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 28 della L.r. n. 31/2002 e s.m. sotto ulteriore profilo, violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione di Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 849 del 4/3/1998, con particolare riferimento al punto 1.5.4, e delle relative Tabelle di "Parametrazione degli oneri di urbanizzazione" Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 136, punto 1g), del RUE. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e diritto, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.>>;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla società ricorrente: "Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria

eccezione respinta, Voglia: nel merito: annullare l'atto impugnato in parte qua con ogni e conseguente statuizione anche ai fini restitutori e/o risarcitori; ancora nel merito: accertare e dichiarare la non debenza da parte della ricorrente, in relazione all'intervento di cui all'istanza di permesso Prot. n. 20578 del 31/7/2012 e/o comunque in relazione ad intervento di "sdoppiamento" dell'unità immobiliare sita in Comune di Cattolica, Via Mazzini n. 46 e 48, con modifica dell'uso da "U12" e "U16" a "U5" come risultante dalla predetta istanza, degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria indicati e richiesti dal Comune di Cattolica nella comunicazione prot. n. 30361 del 12/11/2012 e, comunque, la non debenza, in relazione al detto intervento, di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con ogni e conseguente statuizione anche ai fini istruttori e/o risarcitori; in subordine, in denegata ipotesi in cui l'intervento di cui all'istanza di permesso di costruire Prot. n. 20578 del 31/7/2012 venga considerato assoggettabile alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione: accertare e dichiarare che l'intervento di cui all'istanza di permesso Prot. n. 20578 del 31/7/2012 e/o comunque in relazione ad intervento di "sdoppiamento" dell'unità immobiliare sita in Comune di Cattolica, Via Mazzini n. 46 e 48, con modifica dell'uso da "U12" e "U16" a "U5" come risultante dalla predetta istanza, è soggetto alla corresponsione, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della somma di € 4.510,40, o della diversa somma, che risulterà in corso di causa (comunque inferiore a quanto indicato nella comunicazione Prot. n. 30361 del 12/11/2012), parametrata sulla superficie utile dell'unità immobiliare minore ed accertare e dichiarare che gli oneri precedentemente corrisposti per la modifica verso gli usi "U12" e "U16" già compensano quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione all'intervento di cui alla predetta istanza di permesso di costruire Prot. n. 20578 del 31/7/2012, con ogni e conseguente statuizione anche ai fini restitutori e/o risarcitori; in ulteriore subordine, in denegata ipotesi in cui l'intervento di cui all'istanza di permesso di costruire Prot. n. 20578 del 31/7/2012 venga considerato assoggettabile alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione ed in cui non venga effettuata la compensazione con quanto precedentemente corrisposto: accertare e dichiarare che la ricorrente, in relazione all'intervento di cui all'istanza di permesso Prot. n. 20578 del 31/7/2012 e/o comunque all'intervento di "sdoppiamento" dell'unità immobiliare sita in Comune di Cattolica, Via Mazzini n. 46 e 48, con modifica dell'uso da "U12" e "U16" a "U5" come risultante dalla predetta istanza, è tenuta alla corresponsione, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della somma di € 4.510,40, o della diversa somma, che risulterà in corso di causa (comunque inferiore a quanto indicato nella comunicazione Prot. n. 30361 del 12/11/2012), parametrata sulla superficie utile dell'unità immobiliare minore, con ogni e conseguente statuizione anche ai fini restitutori e/o risarcitori. Con vittoria di spese e compensi di causa.";

Visto l'art. 8, comma 1, lett. d) della Convenzione per l'Ufficio

Unico di Avvocatura Pubblica stipulata in data 12.11.2012, secondo il quale l'Ufficio "cura la fase preparatoria delle decisioni in merito alla resistenza in giudizio, alla attivazione delle azioni giudiziarie ed alla estinzione delle liti (escluse le transazioni); limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 10;"

Viste le note a firma dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 4638 del 07.02.2013 e prot. n. 30350 del 27.09.2013;

Vista la nota a firma del Dirigente Settore Urbanistica prot. n. 34311 del 04.11.2013;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 08/2014 del 24.02.2014 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico all'Avvocato coordinatore;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 12.11.2012, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato coordinatore è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta n. 145 del 17.10.2012 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di resistere nel giudizio promosso con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna – R.G. n. 121/2013 - notificato in data

21.01.2013 (prot. n. 2202), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 2 (Urbanistica).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....